

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC - UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO – SIC

Alla
Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

E p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Al Ministero della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Presidente della Suprema Corte di Cassazione
prot.cassazione@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte Costituzionale
segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it

Al Presidente del Consiglio di Stato
cds-servpresidenza@ga-cert.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
giustizia-amministrativa@ga-cert.it

Al Presidente della Corte dei Conti
ufficio.gabinetto@corteconti.cert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it

Al Ministero del Lavoro
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Al Demanio
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

All'Unioncamere
unioncamere@cert.legalmail.it

Al Direttore dell'Inps
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

All'Agenzia delle Entrate
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

Roma, 7 Agosto 2020

Oggetto: Proclamazione astensione collettiva dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili

Le Associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC - SIC - UNAGRACO - UNGDCEC – UNICO – in ossequio al codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2014, proclamano l'astensione collettiva della categoria.

Le continue lesioni delle prerogative professionali degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili procurano danno all'attività svolta dagli stessi a favore dei contribuenti e del tessuto imprenditoriale del Paese e costringono la categoria ad indire l'astensione.

Tra le perpetuate azioni in danno alla categoria, alle aziende ed ai contribuenti "rappresentati" spicca il pervicace ed immotivato rifiuto ad accogliere l'istanza di proroga al 30 settembre 2020 dei versamenti derivanti dall'autoliquidazione dei modelli dichiarativi.

In altre circostanze, quando strumentali alla P.A, e dettate da condizioni oggettivamente meno gravi, le proroghe sono state concesse; oggi, invece, con la pandemia che ha acuito la già esistente eccessiva proliferazione di disposizioni fiscali, si è aggravata l'incertezza normativa, determinando una sovrapposizione di scadenze ed adempimenti intollerabile.

In questo stato di fatto il rifiuto di ascoltare le richieste di chi giornalmente è al servizio delle aziende italiane appare veramente inconcepibile.

In ultimo l'esclusione dei professionisti dal contributo a fondo perduto, prevista per tutte le altre Categorie di contribuenti, che discrimina ingiustificatamente soprattutto i giovani Colleghi senza una motivazione plausibile ed accettabile.

Ciò premesso le scriventi associazioni Chiedono:

- la proroga al 30/09/2020, senza alcun onere aggiuntivo, del termine di scadenza del versamento dei saldi e degli acconti dovuti a seguito di autoliquidazione dei modelli dichiarativi;
- la sistematica e formale consultazione preventiva della categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle scriventi Sigle sindacali nell'iter di formulazione delle norme e procedure nelle materie di competenza della categoria professionale, nonché degli adempimenti connessi;
- una concreta semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari, con riformulazione del calendario fiscale;
- la rigida osservanza delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, la cui costante disapplicazione viola gravemente i diritti dei cittadini;
- l'inclusione dei professionisti tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ed ad ogni incentivo, bando o agevolazione emanata per le imprese.

L'astensione avrà ambito nazionale.

Per le attività sotto esplicitate oggetto dell'astensione la decorrenza sarà dalle ore 24:00 del giorno 14/09/2020 alle ore 24:00 del giorno 22/09/2020.

L'azione di protesta avrà ad oggetto le seguenti attività:

- 1)** astensione per 8 (otto giorni) della presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) II trim 2020, ai sensi art. 21 bis DL 78/2010.
- 2)** astensione dalla presenza in udienza per 8 (otto) giorni presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili di cui all'art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente (1).

La proclamazione dell'astensione verrà comunicata ai soggetti interessati secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 2 comma 1 del Codice di autoregolamentazione vigente (2).

Le scriventi Associazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione, si fanno carico di trasmettere e di diffondere a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili documento atto a consentire agli stessi di rendere apposita comunicazione preventiva alla propria clientela (3).

Le scriventi Associazioni si rendono disponibili ad un confronto volto a fornire le risposte alle richieste formulate.

Con osservanza

ADC

f.to Maria Pia Nucera

AIDC

f.to Andrea Ferrari

ANC

f.to Marco Cuchel

ANDOC

f.to Amelia Luca

FIDDOC

f.to Antonella La Porta

SIC

f.to Stefano Sfrappa

UNAGRACO

f.to Giuseppe Diretto

UNGDCEC

f.to Matteo De Lise

UNICO

f.to Domenico Posca

(1) **Art. 5 - Prestazioni indispensabili**

1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) *Orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate secondo le modalità di cui all'art. 3;*
- b) *Predisposizione e consegna delle buste paga;*
- c) *Predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;*
- d) *Predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;*
- e) *Assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell'Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi,*
- f) *Rispetto dei termini perentori prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di attestazione o in presenza di concordati.*

(2) **Art 2 – Proclamazione e durata delle astensioni**

Comma 1

La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Inps, al Direttore dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di Commercio, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.

L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell'astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo è messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalità dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle Leggi dello Stato, oltre a tutti gli ordini Locali secondo le forme previste dalla legge.

Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

(3) **Art. 3 – Comunicazione preventiva alla clientela**

1. Il professionista è tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dello sciopero, dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini previsti dalla lett. a) dell'art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione è predisposta dal professionista entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.